

COMUNE DI LONGHENA

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie Relazione tecnica

AMBITO GIURIDICO

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il piano operativo di razionalizzazione s’ ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;
- buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;
- tutela della concorrenza e del mercato.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

GRUPPI SOCIETARI COINVOLTI NEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

PREMESSE

Con deliberazione di C.C. n. 21 del 23.06.2009, avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Longhena. Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipate", è stata operata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Longhena, in attuazione della normativa vigente che prevede che gli Enti Locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Dalla ricognizione effettuata è risultato che il Comune di Longhena può mantenere in essere le seguenti partecipazioni azionarie:

- Cogeme SPA;
- AOB2 srl;

SOCIETA' COGEME SPA

Società: Cogeme spa
Codice Fiscale: 00298360173
Partita Iva: 00552110983
Sede Legale: VIA XXV APRILE 18 - ROVATO (BS)
% della partecipazione: 0,010%
Numero delle azioni possedute 136
Anno di acquisizione della quota: 1994
Oneri finanziari a carico del bilancio dell'ente **zero**

SOCIETA' AOB2

Società: AOB Due srl
Codice Fiscale: 02944230982
Partita Iva: 02944230982
Sede Legale: VIA XXV APRILE 18 - ROVATO (BS)
% della partecipazione: 1,86%
Oneri finanziari a carico del bilancio dell'ente **zero**

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E TEMPISTICA ATTUATIVA E RISPARMI ECONOMICI DA CONSEGUIRE CON L'ADOZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

L'eventuale cessione delle quote azionarie di Cogeme Spa e AOB2 srl non fa emergere un immediato vantaggio economico per l'ente, né benefici nel medio - lungo termine.

Allo stato attuale si ritiene quindi di non dover procedere alla dismissione delle stesse.

Parimenti non risultano valutabili altre azioni quali aggregazioni, fusioni o liquidazioni volontarie.

Il Responsabile dell'area amministrativa-finanziaria
Dott. Gianfranco Antonelli